

LEGGE PROVINCIALE SUL BENESSERE FAMILIARE

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1

Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità

(b.u. 8 marzo 2011, n. 10)

Art. 14 *Banche del tempo*

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato e l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni e organizzazioni che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Provincia e gli enti locali sostengono le banche del tempo, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato).

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia e gli enti locali possono mettere a disposizione delle banche del tempo beni mobili e immobili, in comodato anche gratuito, e concedere contributi per il loro funzionamento fino all'80 per cento della spesa ammessa, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia inoltre sostiene le organizzazioni di secondo livello previste dall'articolo 21 che realizzano attività di incontro e di coordinamento a livello provinciale delle banche del tempo nonché iniziative di formazione e di informazione relative alle banche del tempo, attraverso il finanziamento di specifici progetti, anche pluriennali, definiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.